

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

pra osservato, gli uffici Regionali non conservano la documentazione di spesa che, invece, come ragionevolmente noto allo stesso Capone, viene restituita agli enti di formazione per essere custodita.

Il terzo contratto concerneva attrezzature destinate alla sede Ancol di Messina con riferimento a progetti formativi per l'anno 2007. In particolare concerneva la fornitura di: 43 Pc pentium completi di Monitor, Tastiera e Mouse; 2 Videoproiettore; 1 Televisore; 1 DVD – Combi; 95 Sedie girevoli c/braccioli a norma 626; 4 Cattedre; 1 Fotocopiatore; 1 Cassettiera; 1 Armadio Ferro; 2 Armadio Legno; 2 Switch; 2 Router; 2 Print server; 2 Schermo; 2 Stampante laser. Il tutto per l'intero 2007 al canone complessivo di €. 62.400,00 iva inclusa e con facoltà di riscatto al costo ulteriore di €. 25.000,00 e con onere di assicurazione a carico dell'Ancol. Per giustificare la scelta venivano prodotti due preventivi: l'uno della Pianeta Verde, l'altro sempre della ditta Impallomeni, soggetto che, come osservato, sarebbe imparentato col Capone, oltre ad essere dipendente della Ancol.

Come osservato dal consulente anche in questa circostanza la consegna della merce non veniva documentata, non essendo presenti in atti documenti di trasporto; il canone, invece, risulterebbe interamente corrisposto come da fattura n. 20 del 15/12/2008, che non recherebbe il timbro di revisione della Regione. Il relativo costo risulta riportato nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili del progetto IF2007A0184.

Il quarto contratto concerneva attrezzature destinate alla sede Ancol di Messina con riferimento a progetti formativi per l'anno 2007. In particolare concerneva la fornitura di: 1 Pc pentium completi di Monitor, Tastiera e Mouse; 18 Note Book; 18 Banchi; 1 Cattedra; 19 Sedie girevoli c/braccioli a norma 626; 1 Scanner. Il tutto per l'intero 2007 al canone complessivo di €. 14.400,00 iva inclusa e con facoltà di riscatto al costo ulteriore di €. 5.000,00 e con onere di assicurazione a carico dell'Ancol. Per giustificare la scelta venivano prodotti i soliti due preventivi: l'uno della Pianeta Verde, l'altro della menzionata ditta Impallomeni.

Come osservato dal consulente anche in questo caso la consegna della merce non veniva documentata, non essendo presenti in atti documenti di trasporto; il canone, invece, risulterebbe interamente corrisposto come da fattura n. 15 del 15/12/2008, che non presenterebbe timbro di revisione della Regione. Il relativo costo risulta riportato nel giornale per la registrazione delle operazioni contabili del progetto IF2007B0258.

Allo scopo di verificare la veridicità dei contratti in questione personale della Guardia di Finanza acquisiva, presso l'associazione Pianeta Verde, *ogni singolo contratto di noleggio, le relative fatture di acquisto dei beni oggetto di noleggio e i documenti di trasporto con il dettaglio della merce pervenuta e la rilevazione delle modalità di pagamento delle forniture ottenute e delle registrazioni eseguite sui libri obbligatori, stipulato nel periodo che va dal 2006 al 2012.*

A tal fine personale della sezione PG della Guardia di Finanza della Procura di Messina in data 28/1/2013 notificava a Capone Natale, quale presidente dell'associazione Pianeta Verde, il corrispondente ordine di esibizione. In conseguenza il medesimo Capone in data 31/1/2013 si presentava presso gli uffici del Nucleo Polizia Tributaria di Messina consegnando la documentazione richiesta; quindi, come risulta dai verbali in data 31/1/2013, 8/2/2013, 15/2/2013, confermava che tutto il materiale oggetto di noleggio di cui ai contratti sopra menzionati, risalenti al 2007, derivava unicamente dal materiale acquistato dall'associazione Pianeta Verde e documentato dalle fatture prodotte.

Lo stesso, tra l'altro, in occasione dell'accesso, spontaneamente riferiva (senza garanzie di legge): «L'associazione Pianeta Verde da me rappresentata ha nel corso degli anni noleggiato le attrezzature, a suo tempo acquistate, oltre all'associazione Ancol Sicilia sede di Messina, anche ad altre as-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

sociazioni. In particolare ricordo benissimo che nell'anno 2005 oppure 2006 ho noleggiato le attrezzature della mia associazione all'Associazione Leonardo Onlus di Messina; per quanto riguarda le altre associazioni, al momento non ricordo i nominativi ma mi riservo di produrre al più presto, a questa sezione, l'elenco delle associazioni e/o altri enti, con i relativi contratti, che la mia associazione ha stipulato negli ultimi dieci anni... Le attrezzature che la mia associazione ha acquisito negli anni, sono state acquistate in primis per raggiungere lo scopo sociale dello statuto e, in secondo luogo per poter effettuare il noleggio ad altre associazioni». Aggiungeva, inoltre, che «... per quanto riguarda i libri contabili, rappresento che la mia associazione è esonerata dalla tenuta delle scritture contabili e dalla registrazione delle fatture, dalla liquidazione e dalla dichiarazione IVA in base alla legge 398/91. Le fatture emesse sono state liquidate in base all'apposito prospetto ministeriale dell'11/2/1997 che produco in data odierna. Mentre le fatture d'acquisto non sono annotate in nessun registro e sono solo conservate presso la sede dell'associazione come previsto dalla legge 398/91. L'associazione da me rappresentata non ha altri obblighi contabili se non quelli previsti dalla citata legge ed ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge...».

Dunque il Capone, allo scopo di dimostrare l'esistenza del materiale oggetto di noleggio, esibiva n. 16 fatture per un ammontare complessivo, iva compresa, di €. 58.031,00.

Ne discende che lo stesso noleggiava merce, il cui valore di mercato all'epoca dell'acquisto ammontava a non più di 58.000 euro circa, al canone complessivo di €. 171.600.

Di seguito il riepilogo delle fatture di acquisto:

FATTURA N.	DATA	FORNITORE	IMPORTO I.I.	
87	11/12/2002	Impallomeni Carmelo	€ 9.611,23	
314A	14/11/2002	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 1.850,00	
341A	12/12/2002	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 4.099,99	
343A	13/12/2002	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 2.606,70	
91	20/12/2002	Impallomeni Carmelo	€ 1.214,40	
100402	18/6/2003	El. Va. Di Mazzeo E. sas	€ 89,00	
459	27/7/2003	El. Va. Di Mazzeo E. sas	€ 238,01	
291A	22/10/2003	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 7.828,86	
0100798	21/11/2003	El. Va. Di Mazzeo E. sas	€ 328,00	
859	11/12/2003	El. Va. Di Mazzeo E. sas	€ 229,00	
222A	28/12/2005	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 6.565,63	
225A	28/12/2005	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 13.812,00	
13A	9/2/2006	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 2.904,00	
75A	6/6/2007	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 6.000,00	
6	11/6/2007	Maffei Carlo	€ 600,00	
818P	13/6/2007	Ruvolo Fabio	€ 55,00	€ 58.031,82
5A	8/1/2008	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 4.560,00	
1	5/2/2008	Maffei Carlo	€ 600,00	
3	5/3/2008	Maffei Carlo	€ 7.200,00	€ 70.391,82
93A	5/6/2008	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 4.560,00	
140A	23/9/2008	Progetto Ufficio di Giuffrè Salvatore	€ 3.720,00	

Il tutto, come detto, alla data del 13/6/2007, per un importo complessivo di €. 58.031,82.

Peraltro, come evidente dalla data delle fatture, gran parte del materiale noleggiato con i contratti del 2007 era piuttosto datata, addirittura quasi obsoleta con riferimento al materiale informatico acquistato nel 2002/2003, avuto riguardo alla velocità di obsolescenza di tali prodotti. Aggiungasi, ulteriormente, che, come si intuisce dalle fatture, parte del materiale veniva acquistata, dalla società Pianeta Verde, di seconda mano.

Appare, dunque, di tutta evidenza l'assoluta antieconomicità, per l'Ancol – e dunque per la Regione che ha finanziato l'operazione – dei contratti di noleggio stipulati nel 2007 e sopra elencati. Infatti, a fronte di un valore di acquisto sensibilmente inferiore a €. 50.000,00 (avuto anche riguardo

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

all'invecchiamento dei beni) e ad un valore di noleggio che ragionevolmente non avrebbe dovuto superare €. 25.000,00, veniva corrisposto un caone di €. 171.000,00.

La circostanza che il contratto intercorra tra soggetti riconducibili ad un medesimo centro di interessi – dal momento che gli amministratori dell'Ancol e dell'associazione Pianeta Verde sono tra loro fratelli e che il secondo è stato anche a libro paga del primo ente – permette di affermare in termini di certezza che l'operazione non sia frutto di mera grossolana imperizia, ma, al contrario, di uno specifico disegno volto a distrarre le risorse pubbliche, rappresentando alla Regione operazioni in realtà parzialmente inesistenti, con costi notevolmente maggiorati, con ciò occultando l'avvenuta appropriazione delle risorse pubbliche di cui l'ente aveva il possesso con compiti di gestione.

Circostanza ulteriormente avvalorata – ove necessario – dal fatto che il noleggio è stato realizzato non da un'azienda specificamente impegnata nel settore, ma da un'associazione, formalmente senza scopo di lucro, impiegata in attività di apparente noleggio unicamente (o quasi esclusivamente) in funzione dei rapporti con l'Ancol, dunque funzionale a ricevere le somme distratte dai finanziamenti pubblici per poi smistarle verso le destinazioni finali.

Come si è diffusamente argomentato in precedenza, tali condotte integrano entrambi i reati contestati. Il peculato, in ragione degli atti di disposizione del denaro pubblico di cui l'ente, e per mezzo il suo amministratore, Capone Carmelo, aveva la detenzione e la disponibilità. Tale denaro era vincolato alla realizzazione dei corsi approvati e finanziati ed a supporto dei costi reali. L'impiego di tale denaro per costi fittizi, determina la distrazione dello stesso dagli scopi vincolati.

Sussiste, parimenti, la contestata truffa, dal momento che, mediante l'artificiosa documentazione atta a rappresentare costi parzialmente inesistenti, gli indagati non solo hanno occultato l'avvenuta distrazione delle somme di denaro, ma anche ottenuto l'approvazione del rendiconto e l'erogazione del saldo.

§ 26.2 Capi 42, 43 – noleggi 2008 presso Pianeta Verde (Capone C., Capone N.)

Situazione in tutto analoga si verificava nel corso dell'anno 2008. In particolare venivano riscontrati quattro contratti di noleggio stipulati tra l'Ancol, come al solito rappresentata da Capone Carmelo, e Pianeta Verde, rappresentata da Capone Natale o Caliri Giuseppe, per un canone complessivo di € 99.502,00.

Un primo contratto porta la data del 1/4/2008 e risulta firmato per Pianeta Verde da Caliri Giuseppe. Si procedeva al noleggio di attrezzature per il periodo 28/4/2008-31/12/2008 per le sedi di Messina e Barcellona P.G. in relazione al progetto formativo IF 2008A0012. Per lo stesso veniva fissato un canone di € 18.422,00.

Un secondo contratto presenta la data del 1/4/2008, firmato per Pianeta Verde da Capone Natale, relativo al noleggio di attrezzature per le sedi di Messina e Barcellona P.G. sempre con riferimento al progetto formativo IF 2008A0012. L'importo questa volta veniva indicato in € 10.000,00 iva compresa.

A fronte di tali contratti venivano emesse tre fatture: una per un importo di € 6.085,00 che non risulterebbe pagata; una per € 9.242,29, pagata mediante bonifico del 23/3/2011; una per € 9.600,00 pagata mediante assegno circolare del Credito Siciliano del 8/7/2010.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Un terzo contratto reca la data del 24/3/2008 e sarebbe firmato, per Pianeta Verde, da Capone Natale. Concerne il noleggio di attrezzature per il periodo 1/4/2008-31/12/2008 per le sedi di Messina, Catania e Barcellona P.G. in relazione al progetto formativo IF 2008C0229. Veniva indicato un canone di € 69.280,00 iva inclusa. A fronte dello stesso venivano emesse due fatture: una per € 54.000,00 pagata mediante due assegni circolari del 8/7/2010, l'altra per € 5.901,15, pagata mediante assegno circolare del 28/7/2010.

Un quarto contratto presenta la data del 30/6/2008 con firma di Capone Natale per Pianeta Verde, è relativo al noleggio di attrezzature dal 1/7/2008 al 31/12/2008 con riferimento ai progetti IF 2008C0229, IF2008A0012 e IF2008B0168, per la sede di Barcellona P.G.. Veniva indicato un canone complessivo di € 1.800,00 iva inclusa, pagato quanto a € 1.200,00 mediante assegno non trasferibile del 8/7/2010 a fronte di omologa fattura.

Risultano, poi, ulteriori due fatture, ciascuna per l'importo di € 300,00, rispettivamente con la causale "noleggio climatizzatori corso "Parrucchiere" sede Barcellona annualità 2007-2008" e "ac-
4
10
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

affidata ad organismo dotato di poteri autonomi e che colui che ha agito in maniera illecita abbia operato eludendo fraudolentemente i controlli.

Ai sensi dell'art. 24 d.lv. cit., l'ente risponde anche in relazione ai reati di cui agli articoli 640 c. 2 n. 1, 640 bis c.p. commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico; mentre ai sensi dell'art. 25 octies D.Lv. cit. l'ente risponde, altresì, in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 2 d.lv. cit. la normativa in questione si applica *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*.

Nessun dubbio, dunque, in ordine all'applicabilità della disciplina nei confronti delle società indicate dall'accusa, nonché nei confronti delle associazioni Lumen, Enfap ed Ancol.

Del pari evidente è la responsabilità delle società indicate in rubrica per i reati contestati, dal momento che le condotte illecite via via descritte sono state commesse direttamente dai soggetti in posizione apicale o su indicazione di questi ultimi, anche nell'interesse dell'ente e degli amministratori dell'ente medesimo, in assenza di qualunque modello organizzativo di controllo interno, anzi, nell'ambito delle specifiche finalità degli enti medesimi.

§ 28 Il sequestro

Va premesso che la richiesta di sequestro formulata dalla Procura appare incompleta. Si richiede il sequestro nei confronti di una serie di enti ai sensi dell'art. 53 d.lv. 231/01, tuttavia nell'intestazione della richiesta non risultano indicati gli enti medesimi.

Soprattutto si avanza richiesta per il sequestro di generiche somme di denaro, senza indicare il luogo ove tali somme dovrebbero essere sequestrate.

Sotto il primo profilo deve ritenersi che l'incompletezza dell'intestazione non pregiudica la procedibilità dell'istanza. In tal senso risulta che gli enti nei confronti dei quali viene chiesto il sequestro, benchè non indicati nell'intestazione, sono stati ritualmente iscritti nell'apposito registro, come risulta da provvedimento di iscrizione del 27/12/2013 allegato in atti, sicchè l'omessa indicazione in intestazione deve considerarsi conseguenza di un mero refuso. Nei confronti dei medesimi, inoltre, vengono formulati specifici capi di imputazione.

Sotto il secondo profilo, nella genericità della richiesta, deve reputarsi che la stessa inerisca alle somme di denaro comunque nella disponibilità degli indagati, dunque esistenti su conti correnti o altre forme di deposito bancario o postale, ovunque accessi.

Tanto posto le circostanze sopra descritte documentano, allo stato in termini di apparente certezza, una sistematica e considerevole distrazione di risorse pubbliche, le quali, destinate alla realizzazione dei corsi di formazione, attraverso il meccanismo di sovrapproduzione e/o di interposizione sopra descritto, o, più in generale, attraverso rappresentazione di costi fittizi, sono state sottratte e occultate, per lo più attraverso società direttamente riconducibili agli indagati.

A norma dell'art. 322 ter c.p. *nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati dall'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo*. Ai sensi dell'art. 640 quater c.p. *nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusio-*

Tribunale di Messina, Sezione dei giudici per le indagini preliminari

ne dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter. Infine, ai sensi dell'art. 321 c. 2 e 2bis c.p.p. il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca e, più specificamente, nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

A sua volta, con riferimento agli enti, ai sensi dell'art. 53 d.lv. 231/01, è possibile disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19. Secondo l'art. 19 d.lv. 231/01 nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato... quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Al tempo stesso i fatti sopra descritti evidenziano la commissione di una serie di reati in materia fiscale.

A norma dell'art. 1 c. 143 della l. 244/07 nei casi previsti, tra l'altro, dagli artt. 2 o 8 d.lv. 247/2000, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p. Tale norma, tuttavia, non può trovare applicazione con riferimento agli enti. Infatti i reati fiscali, in virtù di una opinabile scelta legislativa, non rientrano tra quelli per i quali, a norma degli artt. 24 e ss. è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Inoltre la stessa non può trovare applicazione in relazione ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, cioè anteriormente al 1 gennaio 2008.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'invocato sequestro, che, a norma dell'art. 321 c. 2 bis c.p.p., deve ritenersi obbligatorio nei confronti delle persone fisiche in presenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 314 c.p.

Il sequestro per equivalente deve essere disposto nei confronti di ciascun indagato nei limiti del profitto da reato che ciascuno di essi ha concorso a determinare, tenuto conto del vincolo di solidarietà nell'ambito di ciascun reato.

In via di necessaria approssimazione, inevitabile in questa fase processuale, il profitto ingiusto per ciascun reato sopra descritto e relativamente al quale sono stati ravvisati gravi indizi di reato, può essere così determinato, avuto riguardo, per grandi linee, al periodo temporale in cui le condotte possono essere ascritte agli indagati e nei limiti di quanto richiesto dalla Procura:

Capi 2/3 (§ 13.4): € 307.000,00 nei confronti di Sicilia Service s.r.l., Sauta Elio, Lo Presti Natale, Natoli Salvatore, Galletti Stefano.

Capo 5 (§ 13.5): € 76.350,00 nei confronti di Pozzi Giuseppina, Sauta Elio, Lo Presti Natale e Na.Pi. Service s.r.l.

Capo 6 (§ 13.7.2): € 278.000,00 nei confronti di Pozzi Giuseppina, Sauta Elio, Lo Presti Natale e Na.Pi. Service s.r.l.

Capo 7 (§ 13.7.1): € 20.000,00 nei confronti di Sauta Elio e Feliciotto Graziella

Capo 11 (§ 18.3.4): Genovese – Centro Servizi s.r.l. – Caleservice S.p.a. € 136.624,92

Capo 12 (§ 18.3.4): Genovese – Giunta – Centro Servizi s.r.l. – Caleservice S.p.a. € 98.800,00

Capi 35/36 (§ 14.2): € 0

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Capi 37/38 (§ 14.2): € 0

Capo 39 (§ 12.3): € 0

Capo 40 (§ 12.3): € 0

Capo 43 (§ 26.2): € 53.000,00 nei confronti di Capone Carmelo e Capone Natale

Quanto ai reati tributari, il profitto per ciascun reato va determinato, sempre, allo stato, in via di approssimazione, in ragione dell'imposta di cui si è consentita l'evasione, in termini di omesso versamento dell'imposta, di indebito credito di imposta o di indebito rimborso.

Pertanto, richiamandosi quanto sopra evidenziato, per capi di imputazione, il profitto suscettibile di sequestro va, allo stato, così determinato

capi 16 e 22 (§ 17.2): nei confronti di Genovese Francantonio € 51.600,00 a titolo di Irpef (evidenziando che non può procedersi a sequestro per le condotte consumate prima de 1 gennaio 2008);

capi 17 e 23 (§ 17.3): nei confronti di Genovese Francantonio e Cannavò Concetta € 26.000,00 a titolo di IVA, € 55.900,00 a titolo di Irpef;

capi 18 e 24 (§ 17.4): nei confronti di Genovese Francantonio e Cannavò Concetta € 24.000,00 a titolo di IVA, € 51.600,00 a titolo di Irpef;

capi 19 e 27 (§ 17.5): nei confronti di Genovese Francantonio € 42.000,00 a titolo di IVA, € 90.300,00 a titolo di Irpef; nei confronti di Cannavò Concetta € 18.000,00 a titolo di IVA, € 38.700,00;

capi 20 e 28 (§ 17.6): nei confronti di Genovese Francantonio € 24.200,00 a titolo di IVA, € 51.600,00 a titolo di Irpef; nei confronti di Schirò Chiara € 22.200,00 a titolo di IVA, € 43.000,00 a titolo di Irpef;

capi 21 e 31 (§ 18.1): nei confronti di Genovese Francantonio per complessivi € 34.880,00 a titolo di IVA indebitamente portata a credito (€ 0+24.480,00+10.400,00) e per complessivi € 47.960,00 a titolo di omessa Ires (€ 0+33.660,00+14.300,00); nonché di Giunta Roberto per complessivi € 61.600,00 a titolo di IVA indebitamente portata a credito (€ 26.720,00+24.480,00+10.400,00) e per complessivi € 108.548,00 a titolo di omessa Ires (€ 60.588,00+33.660,00+14.300,00), (evidenziando che non può procedersi a sequestro per le condotte consumate prima de 1 gennaio 2008);

capi 21 e 34 (§ 18.2): nei confronti di Genovese Francantonio e Cannavò Concetta per € 16.830,00 a titolo di omessa Ires;

capi 21 e 29 (§ 18.3.2): nei confronti di Genovese Francantonio e Schirò Chiara per € 9.565,00 a titolo di IVA omessa e per € 12.327,00 a titolo di omessa Ires;

capi 21 e 30 (§ 18.3.3): nei confronti di Genovese Francantonio e Giunta Roberto per € 19.760,00 a titolo di IVA omessa e per € 27.170,00 a titolo di omessa Ires;

capo 25 (§ 19): nei confronti di Cannavò Concetta per € 13.750,00 a titolo di Ires;

capo 26 (§ 21): nei confronti di Cannavò Concetta per € 10.600,00 (€ 600,00 per il 2008, € 3.000,00 per il 2009, € 7.000,00 per il 2010) a titolo di Iva e € 14.575,00 (€ 825,00 per il 2008, € 4.125,00 per il 2009, € 9.625,00 per il 2010) a titolo di Ires

capo 32 (§ 20): nei confronti di Giunta Roberto per € 19.000,00 a titolo di IVA e per € 26.125,00 a titolo di Ires.



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

capi 33 – 45 (§ 22): nei confronti di Schirò Chiara, Schirò Giovanna, Rinaldi Francesco, De Gregorio Orazio per € 34.620,00 (€ 30.000,00 per il 2011, € 4.620,00 per il 2012) a titolo di Iva ed € 47.300,00 (€ 41.250,00 per il 2011, € 6.050,00 per il 2012) a titolo di Ires.

Si perviene, dunque, ai seguenti totali:

✓ Genovese Francantonio: € 180.405,00 a titolo di Iva, € 104.287,00 a titolo di Ires, € 301.000,00 a titolo di Irpef; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 498.235,00

✓ Cannavò Concetta: € 78.600,00 a titolo di Iva, € 146.200 a titolo di Irpef, € 45.155,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 95.430,00

✓ Schirò Giovanna: € 34.620,00 a titolo di Iva, € 47.300,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 74.495,00.

✓ Schirò Chiara: € 66.385,00 a titolo di Iva, € 43.000,00 a titolo di Irpef, € 59.627,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 119.552,00.

✓ Giunta Roberto: € 100.360 a titolo di Iva, € 161.843,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 234.203,00.

✓ De Gregorio Orazio: € 34.620,00 a titolo di Iva, € 47.300,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 71.250,00

✓ Rinaldi Francesco: € 34.620,00 a titolo di Iva, € 47.300,00 a titolo di Ires; per un totale, nei limiti di quanto richiesto dal pubblico ministero, di € 81.920,00.

Ne discende che, per quanto sopra, deve disporsi il sequestro nei confronti dei sottonotati indagati e nei limiti di quanto appresso indicato, delle somme di denaro agli stessi riconducibili ovunque depositate:

GENOVESE Francantonio, nato a Messina il 24.12.1968, fino alla concorrenza di € 733.659,92;

GIUNTA Roberto, nato a omissis fino alla concorrenza di € 333.003,00;

SAUTA Elio, nato a omissis fino alla concorrenza di € 681.350,00;

SCHIRO' Giovanna, nata a omissis fino alla concorrenza di € 74.495,00;

GALLETTI Stefano, n. omissis fino alla concorrenza di € 307.000,00;

POZZI Giuseppina nata a omissis fino alla concorrenza di € 354.350,00;

CANNAVO' Concetta, nata a omissis fino alla concorrenza di € 95.430,00;

LO PRESTI Natale, nato a omissis fino alla concorrenza di € 661.350,00;

SCHIRO' Chiara, nata a omissis fino alla concorrenza di € 119.552,00;

FELICIOTTO Graziella, nata a omissis fino alla concorrenza di € 20.000,00;

CAPONE Carmelo, nato a omissis fino alla concorrenza di € 53.000,00;

CAPONE Natale, nato a omissis fino alla concorrenza di € 53.000,00;

DE GREGORIO Orazio, nato a omissis fino alla concorrenza di € 71.250,00;

RINALDI Francesco, nato a omissis fino alla concorrenza di € 81.920,00;

NATOLI Salvatore, n. a omissis fino alla concorrenza di € 307.000,00;

Sicilia Service s.r.l.³⁵⁷ sede legale in Messina via Francesco Todaro n. 11, fino alla concorrenza di € 307.000,00;

³⁵⁷ la sede è rilevata dalla relazione di consulenza datata 7/3/2013 a firma Barreca

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Na.Pi. Service s.r.l.³⁵⁸ sede legale in Messina via Stefano Protonotaro n. 7, fino alla concorrenza di € 354.350,00;

Centro Servizi 2000 s.r.l.³⁵⁹ sede legale in Messina via Napoli is. 57, fino alla concorrenza di € 235.424,92;

Caleservice s.r.l.³⁶⁰ sede legale in Messina via Grillo n. 61, codice fiscale 02030830836, fino alla concorrenza di € 235.424,92.

§ 29 Le esigenze cautelari

Riepilogando, si ritiene la sussistenza di gravi indizi di reato a carico degli indagati per i quali viene richiesta misura cautelare, relativamente ai seguenti capi di imputazione

- 1) GENOVESE Francantonio capi: 1), 11), 12), 14), 15), [16)], [17)], [18)], 19), [20)], 21), [34)], 41);
- 2) LAMACCHIA Salvatore capi: 1), 41);
- 3) GIUNTA Roberto capi: 12), [30)], 31), [32)], 41);
- 4) SAUTA Elio capi: 2), 3), 6), 7);
- 5) FAZIO Domenico: capi 41);
- 6) SCHIRO' Elena capi: 1), 14), 15);
- 7) SCHIRO' Giovanna capi: [33)];
- 8) GALLETTI Stefano capi: 1), 2), 3), 8), 9);
- 9) CANNAVO' Concetta capi: 14), 15), [22)], [23)], [24)], [25)], [26)], [27)], [34)];
- 10) POZZI Giuseppina capi: 6);
- 11) IMBESI Liliana capi: 41);
- 12) CAPONE Carmelo capi: 42), 43);
- 13) CAPONE Natale capi: 42), 43).

Come sopra osservato per le ipotesi di emissione e utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti fino al 2011 erano in vigore le attenuanti oggettive, rispettivamente, di cui al comma 3 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 8 D.Lv. 74/2000 per le ipotesi in cui, nel corso dell'anno fiscale, le fatture emesse o utilizzate avessero un importo complessivo inferiore a £. 300.000.000, pari a € 154.937,07. Per tali ipotesi attenuate, avuto riguardo alla pena massima edittale, non è consentita né l'applicazione della custodia cautelare in carcere, né quella degli arresti domiciliari. Conseguentemente per le ipotesi di cui ai capi 16, 17, 18, 20, 21 (limitatamente all'anno 2009), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, per i quali è stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di reato, non può trovare accoglimento la richiesta cautelare, in quanto non consentita.


Inoltre non può trovare applicazione misura cautelare nei confronti di quegli indagati (Sauta Elio, Cannavò Concetta, Capone Carmelo e Capone Natale) che, per fatti connessi, sono stati già sottoposti a misura con l'ordinanza del 9/7/2013. Invero viene in rilievo la disciplina di cui all'art. 297 c.p.p. con conseguente retrodatazione della decorrenza della misura ai fini del termine di fase. Atteso che il Tribunale del Riesame ha ritenuto di dovere riqualificare le fattispecie di peculato in termini di truffa aggravata, qualificazione condivisa dalla Corte di Cassazione (benché tale interpretazione non appaia

³⁵⁸ la sede è rilevata dalla relazione di consulenza datata 7/3/2013 a firma Barreca

³⁵⁹ sede e codice fiscale sono rilevati dalla visura camerale allegata all'informativa della Guardia di Finanza del 1/10/2013

³⁶⁰ sede e codice fiscale sono rilevati dalla visura camerale allegata all'informativa della Guardia di Finanza del 1/10/2013

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

•  • Condivisibile per le ragioni argomentate al § 2.1), il termine di fase relativo alle indagini preliminari • viene a ridursi a mesi tre, periodo già quasi per intero decorso al momento dell'esercizio dell'azione • penale.

• Deve trovare accoglimento, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 11), 12), 14), 15), 19), 21), • la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di **Geno-**
• **vese Francantonio.**

Le vicende sopra descritte, allo stato, non lasciano adito a dubbi in ordine alla sussistenza dei reati ipotizzati ed al ruolo svolto dall'indagato nell'ambito dell'organizzazione criminale. Il meccanismo, a tratti sofisticato, messo in piedi per attuare una sistematica distrazione delle cospicue risorse pubbliche destinate alle attività formative, nonché per frodare il fisco ed occultare la natura dei proventi, rende la condotta dell'indagato di eccezionale gravità, sia per la sua natura sistematica, sia per il carattere insidioso. Analogo significato deve essere attribuito al sistematico ricorso a prestanome, impiegati per la gestione di enti e società, per il compimento di operazioni imprenditoriali e finanziarie e per la sempre più ampia acquisizione di enti di formazione; così come la creazione e l'impiego di innumerevoli società, apparentemente prive di una logica finanziaria o imprenditoriale, utilizzate per vorticosi giri di denaro, in gran parte incomprensibili ed ancora inesplorati.

• Tali elementi rendono l'idea di una organizzazione criminale diffusa, ben avviata ed adeguata-
• mente potente; che ha delinquito e ragionevolmente continuerà a delinquere. L'acquisizione recente di
• molteplici enti di formazione che recano in dote l'approvazione di progetti formativi per decine di mi-
• lion di euro, fa presagire che le condotte sistematicamente fraudolente realizzate mediante la gestione
• di Aram e Lumen, verranno reiterate, in misura ancora più ampia. Del pari la sistematicità delle opera-
• zioni mediante fatture per operazioni inesistenti tra società del gruppo Genovese, lasciano intendere
• che tale meccanismo, certamente volto a sottrarre redditi a tassazione e, quanto meno in parte, ad oc-
cultare proventi illeciti o comunque non legittimamente giustificabili, verrà ulteriormente reiterato con
la medesima insidiosità.

Appare, dunque, ragionevolmente certa la reiterazione delle medesime condotte criminose.

Deve ritenersi che unica misura adeguata a soddisfare le esigenze cautelari sia quella della custo-
dia cautelare in carcere.

Va premesso che l'adeguatezza di una siffatta misura è stata già valutata dal Tribunale del riesa-
me che, in sede di appello, ha ritenuto insufficiente la misura degli arresti domiciliari nei confronti, tra
l'altro, di Sauta Elio, giudicando, invece, adeguata e necessaria quella della custodia cautelare in carce-
re; provvedimento nel merito del quale non pare che la Corte di Cassazione abbia avuto occasione di
pronunciarsi.

• In particolare il Tribunale del Riesame, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha, tra
• l'altro affermato: «la misura in atto applicata all'indagato [arresti domiciliari] non scongiora dal peri-
• colo di reiterazione di condotte analoghe perché, come detto, le stesse potrebbero essere perpetrate
• dal luogo degli arresti domiciliari tramite l'interposizione di terze persone. La misura di massimo ri-
• gore, nonostante lo stato di incensuratezza dell'indagato, è l'unica idonea a costituire un valido osta-
• colo ad ogni forma di contatto all'esterno, evitando, così, che lo stesso continui a perpetrare le con-
• dotte illecite allettato dai facili guadagni di milioni e milioni di euro di cui ha goduto per anni attra-
• verso il paravento dell'organizzazione senza scopo di lucro. Le modalità particolarmente accorte e
• minuziose con le quali l'indagato ha orchestrato le truffe, senza destare sospetti nell'ente pubblico fi-
nanziatore, e la complicità di figure soggettive che, operando nel settore, ne hanno agevolato



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

l'attività, dimostra come l'indagato, approfittando della complicità e degli agganci maturati nel corso del tempo, sia riuscito, con disinvoltura e spregiudicatezza non comune, ad intercettare il denaro pubblico convogliandolo nelle casse della società privata ad esso riconducibile. E tale disinvoltura nella commissione degli illeciti conferma come solo la misura della custodia cautelare in carcere possa essere adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rescindendo ogni legame e contatto di cui l'indagato godeva e profittava. La misura della custodia cautelare in carcere è, peraltro, proporzionata all'entità dei fatti contestati (associazione per delinquere ed una pluralità di truffe) ed al disvalore della condotta, giacchè l'indagato non si è fatto scrupolo ad approfittare della carica di legale rappresentante dell'ente di formazione».

Il Sauta, come detto, è al vertice dell'organizzazione criminale. Tuttavia, pur mantenendosi al centro dei flussi di denaro, è evidente che, nelle gerarchie, occupa una posizione subordinata rispetto al Genovese.

Quella del Genovese è decisamente una condizione assai più grave ed insidiosa in termini di potere di reiterazione delle condotte criminali. Basti, in proposito, osservare come questi operi raramente in prima persona, avvalendosi, invece, di una rete amplissima di prestanome e collaboratori che, di volta in volta, espone ed utilizza per operazioni lecite e illecite, e sui quali esercita uno straordinario potere di succubanza. Allo stesso modo basti osservare la ragnatela di società ed enti che lo stesso controlla; la quantità ed intensità di rapporti intrattenuti con soggetti all'interno delle istituzioni; o la disponibilità di sofisticati sistemi di occultamento dei proventi illeciti. Condizioni che consentono un'assai più ampio ed agevole potere di delinquere.

Ne discende che se la misura della custodia in carcere è stata giudicata necessaria per il Sauta, a maggior ragione lo è per il Genovese, atteso che una diversa misura non sarebbe di ostacolo alla reiterazione delle condotte illecite, le quali ben potrebbero continuare ad essere realizzate, sotto la direzione dell'indagato, dai vari soggetti allo stesso legati. In tal senso la misura della custodia in carcere appare l'unica in grado quanto meno di attenuare i legami esistenti tra l'indagato e la rete di collaboratori e prestanome per il tramite dei quali lo stesso ha sin'ora agito.

Parimenti deve trovare accoglimento la richiesta di misura cautelare nei confronti di **Lamacchia Salvatore** in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 41).

Si è detto sopra (§ 23.9) che esistono elementi per potere ritenere che il Lamacchia sia un affiliato all'organizzazione, dal momento che lo stesso risulta pienamente a disposizione del Genovese e consapevole dei fini perseguiti dal sodalizio. Per quanto i contributi di volta in volta forniti dallo stesso, a parte l'episodio di cui al capo 41), non si siano mai concretizzati — almeno allo stato delle indagini — nella realizzazione di specifiche condotte criminali, neppure in termini di concorso, è del tutto evidente che lo stesso fornisce un apporto stabile e continuativo al perseguimento dei fini illeciti propri dell'organizzazione. Emblematica sia la vicenda relativa all'acquisizione ed alla gestione dell'Enfap; sia la vicenda relativa all'acquisizione di Lumen, secondo la ricostruzione offerta dal Favazzo; sia, infine, le vicende che hanno caratterizzato la gestione dell'assessorato alla Formazione. Tra queste, per quanto estranei alle finalità proprie dell'organizzazione, spiccano gli eventi che hanno caratterizzato il dimensionamento scolastico (§ 8.5), i quali evidenziano, per un verso, l'intento perseguito dall'on. Genovese di controllare la struttura amministrativa asservendola ai propri obiettivi personali; per altro verso la totale ed assoluta sudditanza, nei confronti dell'esponente politico, del Lamacchia, costretto, assieme all'assessore regionale Centorrino, a presentarsi al cospetto del parlamentare per giustificare la propria incapacità di soddisfare le pretese di quest'ultimo ed a subire una sorta di processo, con corol-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

lario di minacce («ha detto che...sono caduto di scena... sono uscito di scena, mi ha detto....io infatti....»).

In questa ottica va esaminata la condotta illecita ricostruita al § 15. Per quanto questa abbia condotto ad una distrazione di alcune migliaia di euro, lo sviluppo degli eventi rende evidente l'intendimento di asservire alle esigenze dell'organizzazione l'ente formativo appena acquisito dal gruppo riconducibile al Genovese, a capo del quale, come si è visto al § 6.1.5, è stato collocato, di fatto, proprio il Lamacchia; dunque appalesa il modo in cui viene concepita la funzione dell'ente di formazione: cioè strumento non di servizio per la collettività, bensì occasione per trarre illeciti vantaggi personali.

Pertanto, sebbene solo uno sia il reato fine allo stato attribuibile all'indagato, per le modalità reattive, per il ruolo ricoperto dallo stesso, per la piena sudditanza nei confronti del Genovese e per il subire totalmente ed incondizionatamente a servizio dell'organizzazione, può ritenersi che lo stesso, in futuro, sia mediante la gestione di fatto dell'Enfap, sia mediante altri enti nei quali risulta coinvolto, non si asterrà dal reiterare analoghe condotte criminose.

Appare possibile, allo stato delle cose, soddisfare le esigenze cautelari con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, atteso che le limitazioni di movimento sarebbero da sole sufficienti ad impedire la reiterazione di ulteriori analoghe condotte. Non essendovi ragioni per ritenere che l'indagato non si attenga alle prescrizioni imposte con la misura, non appare necessaria l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Simili valutazioni vanno formulate con riferimento a **Fazio Domenico**. A carico del medesimo sono stati ritenuti gravi indizi del reato di cui al capo 41). Anche in questo caso, benchè il profitto illecito non sia stato di particolare consistenza e, per quanto lo stesso sia stato conseguito, sostanzialmente, non dal Fazio, bensì dal Genovese, avuto riguardo al contegno dell'indagato, alla sistematica reiterazione della condotta illecita, alle pretese avanzate (con riferimento ad incarichi a carico di strutture pubbliche assai più remunerati e con ampia libertà di movimento) ed alle condotte ulteriormente poste in essere — tra le quali, verosimilmente, anche un certificato medico per una patologia inesistente — può affermarsi che lo stesso, avendone l'occasione, non si asterrà dal commettere analoghe condotte criminose.

Del resto, come sopra si è evidenziato, benchè non sia possibile, allo stato, affermare che lo stesso sia parte del sodalizio criminale, è pur vero che l'indagato risulta intimamente inserito nel sistema degli enti di formazione riconducibili al Genovese, in una sfera appartenente al piano gestionale; così come appare evidente la fedeltà e la disponibilità dimostrata nei confronti dell'on. Genovese e dell'apparato dallo stesso governato.

Le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con la chiesta misura degli arresti domiciliari, atteso che le limitazioni di movimento appaiono necessarie e sufficienti ad impedire la reiterazione di ulteriori analoghe condotte. Non essendovi ragioni per ritenere che l'ndagato non si attenga alle prescrizioni imposte con la misura, non appare necessaria l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Infine si ravvisano esigenze cautelari nei confronti di **Giunta Roberto** in relazione ai reati descritti ai capi 12), 31) e 41). Nei confronti dell'indagato sussistono anche gravi indizi dei reati descritti ai capi 30) e 32), per i quali, tuttavia, non è applicabile misura.

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Questi risulta una tra le persone più vicine all'on. Genovese e più disponibili alla realizzazione di condotte illecite per conto e nell'interesse di costui, occupando una posizione per molti versi assimilabile a quella della Cannavò o del Lamacchia.

Come già osservato il Giunta risulta essere stato dipendente di Caleservice tra l'aprile 1999 ed il settembre 2001. Dal giugno 2006 risulta avere assunto la carica di amministratore unico di Ge.Imm. s.r.l. e di Co.Invest s.r.l. (società parimenti riconducibile al Genovese, atteso che il capitale sociale sarebbe ripartito tra Schirò Chiara e Rinaldi Francesco). Dall'agosto 2010 risulta avere assunto anche la carica di amministratore unico della Centro Servizi s.r.l., società che, come si è visto, rappresenta il momento di consacrazione del legame tra il Genovese ed il Sauta e che viene sistematicamente impiegata per consentire la distrazione delle risorse pubbliche gestite da Aram e Lumen. Nel 2012 risulta tra i soggetti indicati dal Genovese (o comunque individuati per conto di costui) per comporre la nuova struttura associativa dell'Enfap. Nel contempo è risultato tra i soggetti assunti presso l'Enfap a partire dall'ottobre 2012 ed in relazione al quale si è adoperato il Lamacchia allo scopo di consentire che lo stesso, benchè stipendiato dall'Enfap mediante denaro pubblico, potesse godere di illimitata libertà di movimento onde potere, in realtà, lavorare alle dipendenze del Genovese. Lo stesso, inoltre, secondo quanto riferito da Passari Rosario, sarebbe (o sarebbe stato) l'autista del Genovese.

Come detto l'indagato, dimostrando piena ed incondizionata disponibilità nei confronti del Genovese, si è reso protagonista di una serie di reati, direttamente o indirettamente funzionali alle attività del sodalizio.

La reiterazione e la sistematicità delle condotte illecite unitamente alla piena disponibilità dimostrata nei confronti dell'organizzazione, appaiono circostanze univocamente sintomatiche della elevata probabilità di reiterazione delle condotte illecite.

Anche in questo caso appare possibile, allo stato delle cose, soddisfare le esigenze cautelari con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, atteso che le limitazioni di movimento sono da sole sufficienti ad impedire la reiterazione di ulteriori analoghe condotte. Non essendovi ragioni per ritenere che l'indagato non si attenga alle prescrizioni imposte con la misura, non appare necessaria l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Non si ravvisano esigenze cautelari attuali nei confronti di Schirò Elena, Pozzi Giuseppina, Imbesi Liliana.

Va premesso che nei confronti di costoro nella richiesta di applicazione di misura nulla sostanzialmente viene argomentato con riferimento alle esigenze cautelari.

Quanto a Imbesi Liliana, nei confronti della stessa viene contestata solo l'ipotesi di cui al capo 41). L'indagata ha un formale ruolo gestorio nell'Enfap – ruolo che, invece, il Lamacchia esercita di fatto ed in posizione di piena sovraordinazione rispetto alla donna – e in tale veste, sotto le direttive del Lamacchia e, prima ancora, del Genovese, si è adoperata, per la sua parte, per consentire al Fazio ed al Giunta di lavorare alle dipendenze del Genovese, pur essendo retribuiti dall'Enfap mediante ricorso ai finanziamenti pubblici. Il solo episodio, peraltro, come detto, realizzato su specifica indicazione ed assistenza del Genovese tramite il Lamacchia e con un contributo assolutamente modesto, non consente una valutazione prognostica negativa circa il futuro comportamento dell'indagata. Così come una siffatta valutazione non può essere tratta dalla disponibilità offerta da costei alle esigenze dell'organizzazione criminale, dal momento che tale disponibilità, allo stato, non risulta essersi tradotta in specifiche, ulteriori, ipotesi illecite.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Quanto a Schirò Elena la relativa posizione era stata valutata nell'ambito dell'ordinanza del 9/7/2013, escludendosi, allora, la sussistenza di attuali esigenze cautelari. A quanto pare detta valutazione sarebbe stata condivisa dal Tribunale del Riesame in sede di appello proposto dal Pubblico Ministero senza che, a quanto risulta, sia stato proposto ricorso per cassazione. Lo sviluppo delle indagini non ha fornito elementi ulteriori di particolare pregnanza atti a mutare il quadro cautelare. A carico della stessa è stato individuato un ulteriore fatto criminale, descritto ai capi 14) e 15) della rubrica. La modesta entità del fatto, tuttavia, da sola non può essere idonea a modificare la valutazione cautelare ormai cristallizzata. Nessun nuovo elemento significativo, poi, discende dagli elementi caratterizzanti la partecipazione dell'indagata all'organizzazione criminale.

Quanto a Pozzi Giuseppina palese appare l'insussistenza di esigenze cautelari. La stessa ha certamente operato quale prestanome del marito e sotto le esclusive direttive di quest'ultimo. Circostanza che emerge chiaramente dalle indagini ed è stata ammessa dal Lo Presti in sede di interrogatorio. Ne discende: per un verso, che non può escludersi la natura occasionale delle attività illecite alla stessa imputabili; per altro verso che, comunque, cessato detto rapporto, non vi sono elementi per ritenere anche solo probabile la reiterazione di future condotte criminose.

Come sopra osservato, ai sensi dell'art. 297 c.p.p. non può trovare applicazione misura cautelare nei confronti di Sauta Elio, Cannavò Concetta, Capone Carmelo e Capone Natale.

Avuto riguardo alla natura, all'estensione ed alla gravità dei reati, non appare francamente possibile che, con l'eventuale sentenza di condanna, possa essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Va, infine, evidenziato che, in ordine alla richiesta di misura cautelare personale nei confronti dell'on. Francantonio Genovese, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 4 l. 140/2003, deve procedersi con separato provvedimento, con conseguente emissione di due ordinanze: l'una relativa alla richiesta cautelare nei confronti dell'on. Genovese; l'altra con riferimento alle richieste cautelari personali nei confronti degli altri indagati, nonché, quale decreto, in relazione a tutte le richieste cautelari reali.

Visti gli artt. 291 e segg. c.p.p.

p.q.m.

Applica nei confronti di **Genovese Francantonio** n. Messina 24/12/1968, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 11), 12), 14), 15), 19), 21), 41), la misura della **custodia cautelare in carcere**.

Rigetta, quanto al resto, la richiesta di misura cautelare personale nei confronti di Genovese Francantonio.

Visto l'art. 4 c. 2 l. 140/2003 dichiara la **sospensione dell'esecuzione della misura in attesa dell'autorizzazione della Camera dei Deputati**. Visto l'art. 5 l. 140/2003 chiede con separato atto alla Camera dei Deputati l'autorizzazione alla esecuzione della misura.

Dispone con separato provvedimento in ordine alle altre richieste.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'inoltro, a mezzo del Pubblico Ministero quale organo dell'esecuzione, della presente, unitamente a copia della richiesta cautelare e degli atti trasmessi dal Pubblico Ministero, al Sig. Presidente della Camera dei Deputati per l'avvio della procedura di competenza.

Messina, 17/3/2014

Il Cancelliere
Maria Teresa Rizzo

il giudice
(Giovanni De Marco)



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

APPENDICE - LE IMPUTAZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 9/7/2013.

SAUTA - FELICIOTTO - BARTOLONE - LO PRESTI - NATOLI - CANNAVO' - SCHIRO' - SCHIRO'

1) Del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con altri, essendo legati anche da vincoli di appartenenza politica e familiare, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, truffa aggravata, reati finanziari e falsi in bilancio connessi alla gestione degli enti di formazione ARAM e LUMEN - gestione orientata anche a finalità di propaganda politico-elettorale e finanziata con fondi erogati dalla Regione Siciliana, ottenuti grazie anche all'accreditamento politico effettuato dagli esponenti politici di riferimento; nonché per trarre profitto dalla predetta gestione attraverso società private fornitrici di servizi, di cui avevano il controllo, diretto o indiretto, persone appartenenti al medesimo gruppo politico e/o familiare che aveva la rappresentanza degli enti.

In Messina, sino a Marzo 2013.

SAUTA - BARTOLONE

2) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore di fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile per lo svolgimento dei corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così acquisiva in locazione l'immobile sito IN CATANIA VIA XX SETTEMBRE n. 11 per il periodo 1.1.2009 - 31.12.2009 al canone annuo di euro 36.000 per conto dell'ELFI immobiliare srl - della quale era legale rappresentante e di titolare di quote - e contestualmente lo subaffittava all'ARAM - ente di formazione della cui gestione era responsabile essendone presidente, in concorso con Bartolone Nicola, intervenuto nell'atto di subaffitto, in qualità di vice presidente dell'ARAM - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 65.000, appropriandosi della somma di euro 29.000, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina fino al 28.9.2009, data di incasso dell'ultima fattura.

3) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifici, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la Regione Siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOTTO - SAUTA

4) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così, - insieme alla moglie FELICIOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (c. comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - acquisivano in locazione per conto dell'ELFI l'immobile IN CATANIA VIA XX SETTEMBRE n. 11, per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, al canone annuo di euro 36.000, e contestualmente lo subaffittavano all'ARAM - di cui il SAUTA era legale rappresentante e, in tale veste, interveniva nell'atto di subaffitto - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 75.000, appropriandosi della somma di euro 39.000, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina in epoca prossima al 20.12.2010, data di incasso dell'ultima fattura.

5) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifici, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.
In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA - BARTOLONE

6) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore di fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile per lo svolgimento dei corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così acquisiva in locazione l'immobile sito in Agrigento in via Regione Siciliana n.51/b dal 1.1.2009 al canone annuo di euro 20.000 per conto dell'ELFI immobiliare srl - della quale era legale rappresentante e titolare di quote - e contestualmente lo subaffittava all' ARAM - ente di formazione della cui gestione era responsabile essendone presidente, in concorso con Bartolone Nicola, intervenuto nell'atto di subaffitto, in qualità di vice presidente dell'ARAM - per il medesimo periodo e per il canone di euro 55.000 annui, così appropriandosi della somma di euro 25.833 all'anno, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino al 22.6.2010, data di incasso dell'ultima fattura.

7) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifici, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOTTO - SAUTA

8) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così, - insieme alla moglie FELICIOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (e comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - acquisivano in locazione per conto dell'ELFI l'immobile in Agrigento in via Regione Siciliana n.51/b dal 1.1.2010 al canone annuo di euro 20.000, e contestualmente lo subaffittavano all' ARAM - di cui il SAUTA era legale rappresentante e, in tale veste, interveniva nell'atto di subaffitto - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 30.000, così appropriandosi della somma di euro 15.406, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.
In Messina fino 12.5.2011, data di incasso dell'ultima fattura.

9) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifici, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA - BARTOLONE

10) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore di fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile per lo svolgimento dei corsi di formazione, anziché